



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A.Moro, 6 – 90010 Lascari (PA)

C.F.– P.I. 00549740827 –

Tel. 0921/427172 Fax 0921/427216

www.comune.lascari.pa.it

e-mail: segreteria@comune.lascari.pa.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' NEL COMUNE DI LASCARI

Approvato con deliberazione della G.M. n°45 del 23.05.2022

Pubblicato all'Albo Pretorio on Line dal 24/05/2022 all'08/06/2022.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'istituto della reperibilità trova la sua primaria regolamentazione nell'art. 23 del CCNL 14 settembre 2000, come integrato dall' art. 11 del CCNL del 5.10. 2001 e dall'art.24 del C.C.N.L. del 21 /05/2018.

L'introduzione di servizi di pronta reperibilità risponde all'esigenza dell'Ente di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali e lo svolgimento dei servizi alla collettività in particolari casi che richiedano eventuali interventi urgenti o in presenza di necessità operative, non preventivamente programmabili con il ricorso alle ordinarie prestazioni di lavoro.

Art. 2 – Definizione

Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel relativo turno, di trovarsi nelle condizioni di ricevere prontamente e costantemente, per l'intero arco delle 24 ore, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità, raggiungendo il posto di lavoro entro trenta minuti dalla chiamata stessa.

Art. 3 – Individuazione Servizi

I servizi di pronta reperibilità vengono individuati nell'ambito dei seguenti settori:

- Polizia Municipale
- Anagrafe e Stato Civile

Art. 4 - Criteri generali per l'assegnazione dei turni di reperibilità

Il servizio di reperibilità previsto dal presente regolamento è assicurato prioritariamente a rotazione da soggetti dipendenti appartenenti ai suddetti settori.

Il dipendente che non intenda essere disponibile per il servizio di reperibilità deve comunicarlo per iscritto al proprio Responsabile di appartenenza.

Sono comunque esclusi dal servizio di pronta reperibilità i dipendenti eventualmente distaccati in altri uffici per l'espletamento di servizi diversi da quelli di istituto, nonché quelli che risiedono in località distanti oltre 30 minuti dal luogo di lavoro.

Art. 5 - Turni di reperibilità

Per motivi di carattere operativo, ogni turno di servizio ha la durata di un'intera settimana, non immediatamente ripetibile dalla stessa persona.

Per turno di servizio settimanale si intende il periodo di tempo che va dalle ore 00 della domenica alle ore 00 della domenica successiva.

Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese.

Art. 6 - Predisposizione e pubblicità dei turni di reperibilità

I Responsabili dei Settori Polizia Municipale - Anagrafe e Stato Civile, entro il giorno 25 di ogni mese, provvedono, ognuno per il proprio Settore, alla compilazione dei turni di pronta reperibilità per il mese successivo.

Una copia dei turni viene affissa all'albo dei Settori di cui al comma precedente e una copia trattenuta dai Responsabili, i quali, nel caso si presentassero le condizioni di cui all'art. 1 del presente regolamento, provvederanno ad attivare la reperibilità.

Art. 7 - Modifiche ai turni di reperibilità

Ogni modificazione del turno per congedo, malattia o altri giustificati motivi viene disposta dal Responsabile, ognuno per il proprio Settore, nei modi descritti al precedente articolo 5.

Art. 8 - Obblighi del personale

È fatto obbligo a tutto il personale impiegato nel servizio di pronta reperibilità di comunicare per iscritto al proprio Responsabile di appartenenza l'indirizzo ed il recapito telefonico presso il quale è reperibile.

Copia del relativo elenco viene conservata agli atti del proprio Settore.

È dovere di ciascun dipendente accertarsi preventivamente delle disposizioni che lo riguardano relativamente al servizio di reperibilità.

I dipendenti interessati al servizio di reperibilità, salvo quanto previsto dal successivo comma, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del proprio Responsabile.

Il dipendente in turno di reperibilità che, per ragioni di malattia o infortunio, non può effettuare il servizio, avrà l'obbligo di informare tempestivamente il proprio Responsabile di competenza, che provvede alla sostituzione.

Per esigenze particolari, eccezionali e motivate, il dipendente in turno di reperibilità può farsi sostituire da altro dipendente idoneo e disponibile dallo stesso individuato, previo consenso del Responsabile di appartenenza.

Durante il turno di reperibilità il dipendente addetto:

- a) tiene il cellulare, il cui numero è stato preventivamente comunicato all'Amministrazione, sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
- b) verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
- c) risponde prontamente alle chiamate.

Art. 9 - Indennità di reperibilità e altri compensi

Il servizio di reperibilità viene remunerato della misura e secondo le modalità di calcolo previsto dall'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Regioni -

Autonomie Locali, sottoscritto il 14 settembre 2000 (Code Contrattuali al C.C.N.L del 01.04.1999), come modificato dall'art. 11 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001, ed è suscettibile di modifiche in base ai successivi accordi nazionali di lavoro.

La prestazione resa a seguito di chiamata in reperibilità è compensata come lavoro straordinario per l'effettiva durata dell'intervento richiesto.

A richiesta, le ore di lavoro prestate a seguito di chiamata possono essere compensate, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, ai sensi dell'art. 38 "Lavoro straordinario", comma 7 o dell'art. 38 bis "Banca delle ore" del C.C.N.L. del 2000, con equivalente recupero orario.

Per le stesse ore è esclusa la percezione dell'indennità di reperibilità.

I congedi ordinari e straordinari, le assenze per motivi di salute ed ogni altro giustificato ed imprevedibile motivo, durante il turno di reperibilità, non danno diritto al compenso previsto.

Per l'eventuale servizio richiesto al di fuori dei turni come sopra stabiliti, i dipendenti incaricati saranno remunerati con il compenso spettante per lavoro straordinario.

Art. 10 - Erogazione indennità di reperibilità

I compensi per il servizio di pronta reperibilità sono erogati mensilmente.

Le indennità relative sono pagate mensilmente, dietro atto di liquidazione del Responsabile del Settore di appartenenza.

Art. 11 - Mancata reperibilità

Il dipendente che, essendo in servizio di pronta reperibilità, risulti non reperibile perde il diritto al compenso previsto contrattualmente ed è soggetto a procedimento disciplinare solo nel caso in cui non dia un giustificato motivo.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'esecutività della delibera di approvazione pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lascari ed è inserito nella raccolta dei regolamenti comunali.

Art. 13 - Norme Finali e Rinvio

Sono revocate tutte le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti che siano contrarie o incompatibili con quanto previsto dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia